



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE'

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.51 DEL 28/12/2022**

Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciassette e minuti trenta, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Consigliere	Giust.
4. MODINA Daniele - Consigliere	Giust.
5. RIAL Cristian - Consigliere	Giust.
6. RIAL Dario - Consigliere	Sì
7. RIAL Oscar - Consigliere	Sì
8. RODOLFO Paola - Consigliere	Sì
9. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Giust.
10. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Giust.
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 6. Assenti giustificati n. 5. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

Visti:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.

Richiamato il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") e, in particolare:

- l'articolo 20, comma 1, *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*;
- l'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *nessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *nessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”*
- l'articolo 20, comma 3, *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Visti i seguenti atti:

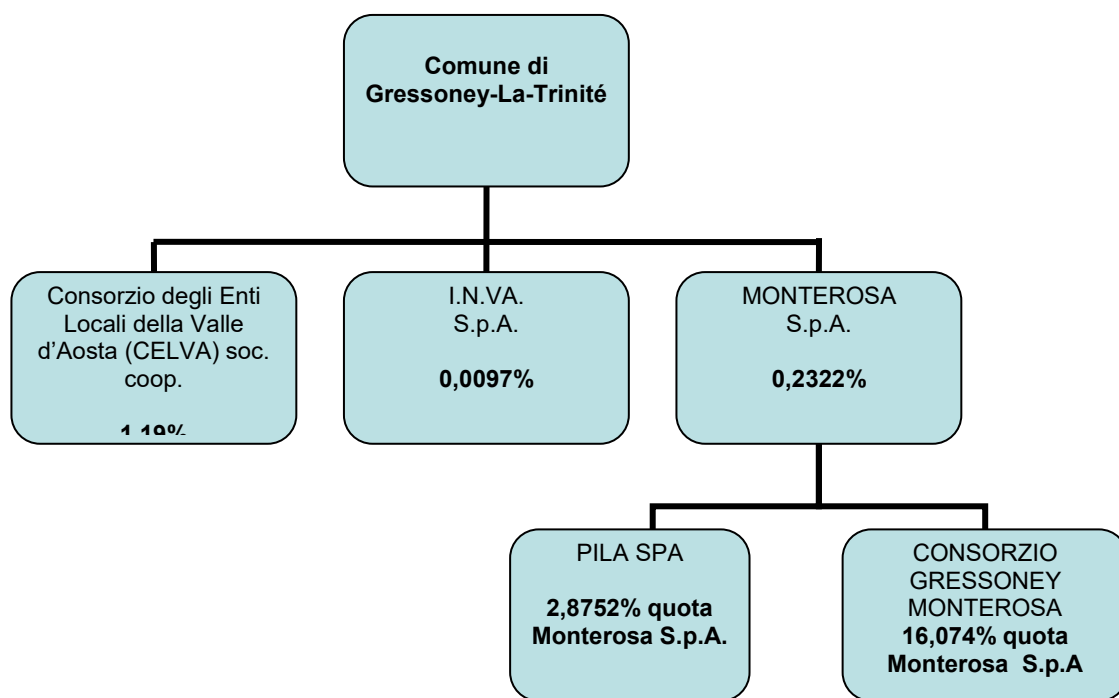
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.09.2017, recante *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni eventualmente da alienare.”*, con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente *“Piano operativo di razionalizzazione del 2015”* (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19.12.2018, recante *“Ricognizione ordinaria delle Società partecipate ai sensi del vigente articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.”*;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30.12.2019, recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2020, recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.12.2021, recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”.

Preso atto che le disposizioni del predetto Testo unico (TUPS) devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell’anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUPS.

Verificato che, dall’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31.12.2021 risulta la seguente situazione:



Vista altresì la relazione tecnica, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2021, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alla quale si demanda integralmente.

Vista la sezione “Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” pubblicata sul Portale del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF.

Dato atto che con la precedente ricognizione, riferita alle partecipazioni detenute al 31.12.2020, non sono stati approvati piani di razionalizzazione e, pertanto, non è stata predisposta la relazione sull’attuazione del precedente piano.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 20 comma 7, del D.lgs. 175/2016 la mancata adozione dell’atto ricognitorio e dell’eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Vista la nota della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste prot. n. 1884 in data 16.12.2022, acquisita agli atti dell’ente in pari data al prot. n. 8756, recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016 – Richiesta trasmissione della documentazione”.

Richiamati lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, in qualità di responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000 – TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;
- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta*” e dell’articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”.

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

- Presenti: n. 6
- Assenti: n. 5
- Votanti: n. 6
- Astenuti: n. nessuno
- Contrari: n. nessuno
- Favorevoli: n. 6

Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale

D e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare** la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Gressoney-La-Trinité, comprendente la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 31.12.2021, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31.12.2021 senza interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione; per le motivazioni si rimanda integralmente alla relazione allegata alla presente, che conferma gli esiti della ricognizione straordinaria:

Denominazione	Partecipazione Diretta/Indirette	Modalità di revisione	Società presente alla data del 31.12.2021	Società presente al termine del processo di revisione ordinaria
Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta soc. coop.	diretta	nessuna	sì	sì
IN.VA. S.p.A.	diretta	nessuna	sì	sì
MONTEROSA S.p.A.	diretta	nessuna	sì	sì
CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA	indiretta	nessuna	sì	sì
Pila S.p.A.	indiretta	nessuna	sì	sì

4. **Di dare atto** che con la precedente ricognizione, riferita alle partecipazioni detenute al 31.12.2020, non sono stati approvati piani di razionalizzazione e, pertanto, non è stata predisposta la relazione sull’attuazione del precedente piano.

5. **Di inviare**, nei termini stabiliti dalla Legge, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, commi 1 e 3 del D.lgs. 175/2016 e dall'art. 21 del D.lgs. 100/2017.
6. **Di trasmettere** alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale Tesoro:
- il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
 - le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/12/2022

Gressoney-La-Trinité, li 29/12/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinité', li 29/12/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia digitale conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, li 29/12/2022

SEGRETARIO DELL'ENTE f.to (Stefania ROLLANDOZ)